

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4154

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore **BEDIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1999

—————

Trasparenza degli esami di abilitazione professionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Una recente sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, la n. 538 del 1999, in tema di valutazione degli elaborati dell'esame di Stato per avvocato, esame di Stato voluto dalla Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale – sentenza che ha valore per tutti gli altri esami di Stato – impone una seria riflessione e l'adozione rapida di norme correttive tali da far rispettare pienamente l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla trasparenza. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il voto può sostituire la motivazione e che la valutazione non è affidabile se la Commissione esaminatrice dedica pochi minuti alla lettura di ogni compito.

Ciò porta a richiamare lo spirito e la sostanza dell'articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990: «Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti... lo svolgimento dei pubblici concorsi, ... deve essere motivato... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

Sono principi che completano le indicazioni delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che hanno avviato un colloquio trasparente, meno formalistico, tra cittadini e Stato.

Va quindi rafforzato il diritto del cittadino – impegnato in un concorso o in un esame di Stato (pensiamo a quelli che vengono «bocciati» in una fase decisiva della loro vita) – di conoscere le valutazioni delle Commissioni esaminatrici, dando valore al-

la norma costituzionale posta a tutela dell'accesso alle libere professioni ed all'articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990, una legge quest'ultima che riflette una visione garantista e trasparente dello Stato e delle sue amministrazioni.

Il presente disegno di legge modifica l'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 in modo da rendere vincolante per le Commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale l'obbligo di motivare per iscritto le valutazioni degli elaborati nello spirito di alcune sentenze del Consiglio di Stato:

a) «Il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione» (Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 settembre 1996, n. 1009);

b) «I provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interes-

sato il ragionamento seguito dando certezza dei motivi della scelta soluzione» (Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 gennaio 1998, n. 102).

Il disegno di legge introduce una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 3

della citata legge n. 241 del 1990 che utilizza le parole-chiave («in particolare quando il provvedimento amministrativo incide negativamente sulle situazioni soggettive») di una delle due sentenze del Consiglio di Stato citate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale nonché dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste del comma 2. La motivazione, in particolare quando il provvedimento amministrativo incide negativamente sulle situazioni soggettive, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».